

Avv. EUGENIO DALLI CARDILLO
 Via di Camporeggi, 3
 Tel. 055/483388 - Fax 482929
 50129 FIRENZE

TRIBUNALE AMM.VO TOSCANA	
UFFICIO RICEVIMENTO RICORSI	
16. NOV. 2000	
N°	PROT. GEN.
DOCUMENTI N°	

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 PER LA TOSCANA**

ISTANZA DI PRELIVO

Sul ricorso R.G. n. 2555/00, II Sez.

Nell'interesse del Sig. BRUNO FALZEA, con l'Avv. E. Dalli Cardillo

- ricorrente -

contro

- COMUNE DI GROSSETO, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, con
 Avv. Gulina

- resistente -

e nei confronti di

- BIEMME Costruzioni S.n.c., in persona del suo legale rappresentante *p. t.*

- controinteressata -

Con ricorso notificato in data 26/09/00 il Sig. Falzea chiedeva l'annullamento
 previa sospensione:

- del provvedimento del Comune di Grosseto - Settore Edilizia
 Privata/Pubblica, datato 21/01/00, archiviato in data 24/01/00 con n. di
 archivio generale 6319 (doc. 1), con oggetto "P.E.E.P. Fosso dei Molini lotto
 n. 9 - Convenzione 06/09/1991, art.9", con cui il Comune di Grosseto ha
 dichiarato che il prezzo di prima cessione aggiornato alla data della stipula
 della Convenzione rep. 691 del 06.09.1991 risulta congruo in £. 1.135.540, e
 che è illegittimo nella parte in cui è in contrasto con il prezzo indicato nella

convenzione del 06.09.1991 e con i precedenti provvedimenti emanati dal Comune di Grosseto il 09.10.1995 (prot. 79506) ed il 10.10.95.

- del provvedimento del Comune di Grosseto - Servizio Patrimonio Gestione aree P.E.E.P. archiviato in data 08/02/00, con n. di archivio generale 12510 , con cui il Comune di Grosseto ha attestato che il prezzo massimo di cessione dell'alloggio scala "D" - piano primo - interno "1 D" posto in via Mozart civico 23, di £. 154.169.566, risulta congruo, e che è illegittimo nella parte in cui nella valutazione della congruità non si tiene conto del Prezzo Medio Base e dell'estensione della Superficie Complessiva determinati nei due provvedimenti del Comune di Grosseto del 09.10.1995 (prot. 79506) e 10.10.1995.

- di tutti gli atti precedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché non conosciuti.

Il sottoscritto avvocato, nella veste di rappresentante e difensore del Sig. Bruno Falzea,

CHIEDE

l'accelerazione della fissazione dell'udienza di discussione nel merito del presente ricorso per i motivi qui di seguito indicati.

Sul rapporto intercorrente tra il Sig. Falzea e la Biemme Costruzioni, come specificato nel ricorso, sono pendenti due procedimenti avanti al Tribunale di Grosseto: un procedimento penale, volto ad accertare se sono state commesse irregolarità di rilievo penale che possono aver danneggiato il Falzea, ed un procedimento civile volto a regolare il rapporto intercorrente tra il Falzea e la

Biemme Costruzioni previo accertamento, sulla base della corretta Superficie Complessiva e del PMB pattuito, del giusto prezzo di cessione dell'alloggio.

Nel procedimento civile, nel quale sono stati depositati dalla Biemme Costruzioni gli atti impugnati con il ricorso, siamo nella delicata fase degli accertamenti peritali volti a determinare sia il giusto P.M.B. che l'entità della Superficie Complessiva.

Ora, è ovvio che con il deposito di tali provvedimenti proprio nel momento in cui il CTU sta predisponendo la sua relazione tecnica, la Biemme Costruzioni intende influenzare in modo determinante l'esito della stessa perizia.

In primo luogo, ciò è tanto più vero e provato se si tiene nella dovuta considerazione il fatto che i due provvedimenti impugnati, con cui il Comune di Grosseto ha indicato la Superficie Complessiva nel valore di 130,19 mq, il PMB nella somma di £. 1.135.540 ed, infine, il giusto prezzo di cessione dell'alloggio nel valore di £. 154.169.566, sono stati redatti basandosi esclusivamente sulle perizie di parte della Biemme Costruzioni (anch'esse depositate nel procedimento civile di cui sopra). **L'Amministrazione Grossetana, infatti, nei due provvedimenti rinvia per relationem alle perizie di parte elaborate e depositate in giudizio dai C.T.P. dell'impresa.**

In secondo luogo occorre tener presente l'incidenza di detti atti amministrativi sul processo civile: si tratta di atti pubblici, quindi, data la loro provenienza sono dotati di una maggiore efficacia probatoria rispetto a qualsiasi atto privato, e che se vengono mantenuti in vita nonostante la loro illegittimità inevitabilmente andrebbero ad incidere sulla relazione tecnica del perito nominato dal giudice civile, condizionando conseguentemente l'esito stesso del processo.


Ora, la necessità di accelerare la fissazione della discussione del ricorso nel merito deriva proprio dal fatto che si stanno ultimando le operazioni peritali: è stata, infatti, fissata la data di udienza per il deposito della CTU al 26/03/2001. E' opportuno, perciò, che per tale data sia fatta certezza in ordine alla illegittimità o meno dei due provvedimenti impugnati.

Tanto premesso, confidando nel riconoscimento della fondatezza dei motivi addotti, si insiste affinché Codesto Ecc.mo Tribunale voglia fissare la data per la discussione nel merito del ricorso il più celermente possibile.

Con osservanza

Firenze, li 15/11/2000

Avv. Eugenio Dalli Cardillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Dalli Cardillo', written over a faint typed name.